



Associazione Intercomunale
"Comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche"

Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo

**Modifica della Convenzione attuativa per lo svolgimento della
macro funzione**

**"Gestione unificata del Servizio Tecnico" comprendente anche la
convenzione attuativa per la gestione del "Parco Intercomunale tra
i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina".**

L'anno duemilaquindici, il giorno 30, del mese di dicembre,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di
legge, tra i Signori:

- Sig. POLONIA Romano, nato a Villa Santina, (Ud), il 01.05.1957, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di VILLA SANTINA, C.F. 84000170302, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. MENEGON Franco, nato a Enemonzo, (Ud), il 20.09.1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Enemonzo, C.F. 84004490300, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. DELLA NEGRA Alcide, nato a Tolmezzo, (Ud), il 25.03.1955, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di LAUCO, (Ud), C.F. 84000150304, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;
- Sig. BONANNI Giulio, nato a Raveo, (Ud), il 02.10.1947, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di RAVEO, (Ud), C.F. 84003030305, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

PREMESSO CHE

- con convenzione quadro, in forma di scrittura privata, sottoscritta in data 13.03.2007, i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno costituito l'Associazione Intercomunale dei "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche", ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.R. 1/2006 e succ. mod. ed int., avente durata di anni sei, a termini dell'art. 18, comma 1, della convenzione medesima e successivamente prorogata, da ultimo, fino alla data di costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in materia;
- in data 08.09.2007, in applicazione dell'art. 22, comma 6, della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. e dell'art. 2, comma 2, della convenzione quadro, è stata sottoscritta la convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata della macro funzione "Gestione unificata del Servizio Tecnico";

- in data 04.06.2009 gli stessi Comuni hanno sottoscritto la convenzione attuativa per la "Gestione del Parco Intercomunale tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina", che si configura come una specificazione della convenzione attuativa sopra citata;

- tutti i Comuni associati hanno approvato lo schema della presente modifica alle convenzioni attuative in atto per la proroga delle stesse fino alla data di costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in materia, uniformandola a quella della convenzione quadro, con le deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

COMUNE	N. DELIBERA	DATA DELIBERA
VILLA SANTINA	109	28.12.2015
ENEMONZO	70	28.12.2015
LAUCO	69	28.12.2015
RAVEO	68	28.12.2015

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, a modifica ed integrazione della convenzione attuativa sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., per lo svolgimento in forma associata della macro funzione "Gestione unificata del Servizio Tecnico", e con la precisazione che in questa è compresa anche quella relativa alla "Gestione del Parco Intercomunale tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina", stipulata in data 04.06.2009, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'art. 14, comma 1, della convenzione attuativa sottoscritta in data 08.09.2007, e succ. mod. ed int., tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, per lo svolgimento in forma associata della macro funzione "Gestione unificata del Servizio Tecnico", e con la precisazione che in questa è compresa anche quella relativa alla "Gestione del Parco Intercomunale tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina", stipulata in data 04.06.2009, è modificato come di seguito:

(Durata della convenzione)

La durata della convenzione è stabilita dalla data della sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione quadro e, quindi, fino alla data di costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, ai sensi della normativa regionale in materia.

Art. 2 - Invariata la restante parte della convenzione attuativa.

Art. 3 - Il presente atto aggiuntivo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R.

131/1986 e succ. mod. ed int.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod. ed int.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER il Comune di VILLA SANTINA

- Sig. POLONIA Romano

PER il Comune di ENEMONZO

- Sig. MENEGON Franco

PER il Comune di LAUCO

- Sig. DELLA NEGRA Alcide

PER il Comune di RAVEO

- Sig. BONANNI Giulio
